



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 64/11 DEL 28.12.2018

---

**Oggetto:** Sistema per la tutela della salute mentale degli adulti. Sistema tariffario e schede requisiti generali minimi autorizzativi e requisiti specifici minimi autorizzativi delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali; integrazione della programmazione regionale delle strutture psichiatriche residenziali.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che, con la Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014, è stato recepito l'Accordo Stato Regioni relativo alle strutture residenziali psichiatriche (Rep. Atti n. 116 del 17.10.2013 e n. 138 del 13.11.2014), definendo le tipologie di struttura e la relativa programmazione regionale in termini di posti letto e posti paziente/die autorizzabili ed accreditabili.

L'Assessore rammenta, altresì, che con la Delib.G.R. n. 66/22 del 23.12.2015 la programmazione nel settore della Salute mentale è stata ridefinita dando indicazioni per un percorso di evoluzione del sistema utile al raggiungimento degli obiettivi di programmazione di cui alla menzionata Delib.G.R. n. 53/8 del 2014.

L'Assessore richiama la Delib. G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, con la quale sono stati approvati in via definitiva i requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna, attribuendo alla Giunta regionale il compito di prevedere il periodico aggiornamento con il presupposto di valorizzare il processo di miglioramento dei servizi sanitari a garanzia dell'utenza.

L'Assessore ricorda in particolare che i requisiti autorizzativi delle strutture residenziali psichiatriche sono attualmente definiti dalle schede di cui al p. 8, allegate alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010.

L'Assessore ricorda, inoltre, che con decreto assessoriale prot. n. 138/DecA/8 del 15.1.2016 è stato istituito il Tavolo tecnico regionale di coordinamento dei Dipartimenti di salute mentale il quale, con l'ausilio dei Servizi competenti afferenti alla Direzione generale della Sanità, ha definito il contenuto delle schede relative ai requisiti generali minimi autorizzativi e ai requisiti minimi specifici autorizzativi di:

1. Strutture Residenziali Psichiatriche per Adulti a carattere Intensivo (SRPAI) - (SRP1);
2. Strutture Residenziali Psichiatriche per Adulti a carattere Estensivo (SRPAE) - (SRP2);
3. Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3) (ex Comunità



integrate a bassa intensità per persone con disturbo mentale, di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22.7.2008);

4. Strutture di assistenza psichiatrica semiresidenziale (ex Centri Diurni per Sofferenti Mentali - CDSM).

L'Assessore rileva che il "Nucleo Tecnico" per le autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, ha svolto l'attività istituzionale cui è preposto e ha proceduto all'approvazione delle dette schede.

L'Assessore rappresenta che le strutture di cui ai punti 1 e 2, corrispondono a quanto stabilito nella Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014 (SRPAI ed SRPAE), all'Accordo Stato regioni del 2014 sopra menzionato (SRP1 ed SRP2) e sono ricondotte ai livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 33, comma 2 lett. a) e lett. b) del nuovo D.P.C.M. del 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", di recente pubblicazione (Gazzetta ufficiale S.O. del 18.3.2017).

Riguardo alle strutture di cui al punto 3, l'Assessore rileva che le medesime corrispondono - e sostituiscono dal punto di vista della denominazione - le c.d. "Comunità integrate per persone con disturbo mentale" di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22.7.2008, dedicato alle strutture sociali e ciò alla luce di quanto disposto nel sopra citato D.P.C.M. del 12.1.2017 il quale, all'art. 33, comma 3, lett. c), include nell'alveo delle prestazioni garantite attraverso risorse finanziarie pubbliche dal Servizio sanitario nazionale, i trattamenti socio-riabilitativi erogati attraverso le dette strutture residenziali integrate che, pertanto, corrispondono anche alla categoria di strutture che l'Accordo Stato - Regioni su citato, identifica come SRP3 (Strutture psichiatriche per interventi socio riabilitativi), ovvero strutture che accolgono pazienti inseriti esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale, non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa.

In relazione, ancora, alle strutture di cui al punto 4, l'Assessore precisa che, rispetto alla definizione di cui alla Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014 sui CDSM (Centri diurni per sofferenti mentali), le stesse sono strutture che erogano un servizio terapeutico riabilitativo rivolto a persone con patologia psichiatrica, in carico e dietro invio delle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale. L'utente aderisce ad un programma terapeutico personalizzato e declinato per obiettivi e soggetto a valutazioni periodiche. I programmi sono articolati in interventi multiassiali sul versante psicosociale



per promuovere negli utenti le abilità di autonomia nella sfera personale, affettiva, cognitiva, relazionale e sociale. Le strutture coordinano e promuovono programmi ed attività finalizzate a processi educativi, formativi, di apprendimento sociale, culturale, di espressione corporea e di sviluppo delle capacità cognitive. Le attività, individuali e di gruppo, vengono svolte anche all'esterno della struttura utilizzando la rete sociale e le risorse del territorio. Gli interventi si interfacciano con quelli utili a supportare gli utenti nella domiciliarità, a favorire e mantenere l'attività lavorativa, a sostenere le proprie relazioni affettive e la propria vita sociale.

Le dette strutture sono ricondotte ai livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M 12.1.2017, art. 33, comma 3.

L'Assessore rileva che le schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegati da 1 a 4) sostituiscono integralmente le schede 8a (comunità alta intensità terapeutica), 8b (gruppi di convivenza), 8c (gruppi residenziali di integrazione sociale) e 8d (requisiti generali strutture psichiatriche) di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, e successive modificazioni ed integrazioni e che viene aggiunta l'ulteriore scheda relativa alla SRP3 (allegato 4).

L'Assessore propone di procedere alla riclassificazione, a decorrere dal 1.1.2019, delle strutture ad oggi esistenti, accreditate e/o autorizzate o il cui procedimento di accreditamento e/o autorizzazione all'esercizio o alla realizzazione è ad oggi in corso, così come segue:

- le strutture residenziali psichiatriche erogatrici di trattamenti a carattere intensivo per adulti, sono riclassificate con le corrispondenti strutture denominate "SRPAI – SRP1"; laddove la denominazione seguita dal numero 1 di quest'ultima, corrisponde al livello di intensità terapeutica intensiva;
- le strutture residenziali psichiatriche erogatrici di trattamenti a carattere estensivo per adulti, sono riclassificate con le corrispondenti strutture denominate "SRPAE – SRP2", laddove la denominazione seguita dal numero 2 di quest'ultima, corrisponde al livello di intensità terapeutica estensiva.

L'Assessore evidenzia, invero, che i requisiti delle strutture "SRPAI - SRP1" e "SRPAE - SRP2" sono sostanzialmente corrispondenti a quelli relativi alla precedente tipologia di strutture eroganti trattamenti intensivi o estensivi, fatta eccezione per alcune modifiche in relazione ai soli requisiti organizzativi, i quali risultano congrui rispetto a quelli contenuti nelle corrispondenti schede di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010.



L'Assessore sottolinea che sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso, i cui relativi termini seguiranno la propria decorrenza naturale. Restano immutati, altresì, tutti i termini e scadenze relativi ad autorizzazioni e/o accreditamenti già acquisiti. È opportuno rammentare, a tal proposito, che, ai sensi della Delib.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015, la validità del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria è fissato in un anno per le strutture di bassa complessità, due anni per le strutture di media complessità, con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale, e tre anni per le strutture di alta complessità con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale; successivamente al rilascio del “parere di compatibilità” positivo, la richiesta di autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dello stesso; in caso contrario il parere perderà la propria validità e potrà essere rinnovato una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

L'Assessore riferisce, inoltre, che risulta opportuno procedere alla definizione della programmazione per le annualità 2018-2020, riportata all'allegato n. 7 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con riferimento alle strutture denominate “Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3)”, e cioè le ex Comunità integrate a bassa intensità per persone con disturbo mentale, e per le quali, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, risulterà possibile, da parte di tutte le strutture interessate, inoltrare idonea domanda di autorizzazione e accreditamento.

L'Assessore precisa che le strutture psichiatriche oggetto della presente deliberazione, al fine di garantire un costante equilibrio economico finanziario, devono assicurare un minimo di 10 posti letto, rimanendo nel limite massimo di posti letto come meglio esplicitato negli allegati di riferimento (n. 2, n. 3, n. 4); qualora le strutture dispongano di un numero di posti letto inferiore a 10, dovranno dare concreta prova della sostenibilità del proprio assetto economico finanziario.

L'Assessore riferisce, inoltre, che, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della salute mentale, si è proceduto ad aggiornare ed integrare il relativo sistema tariffario come riportato nell'allegato n. 6 per farne parte integrante e sostanziale; in particolare, le tariffe onnicomprensive delle strutture per adulti sono state determinate sulla base dello studio analitico delle singole voci di costo e la validità del sistema tariffario è prevista a decorrere dal 1.1.2019. L'Assessore rammenta che, ai sensi dell'art. 33, comma 4 e 32 comma 5 del sopra citato D.P.C.M. del 12.1.2017 le tariffe per le strutture di cui ai punti 1, 2 e 4 sopra elencati, “sono a totale carico del Servizio sanitario



nazionale”, mentre le strutture di cui al punto 3 “sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera”.

Per quanto attiene alla sottoscrizione dei nuovi contratti con le strutture in parola, l'Assessore ricorda che dovrà essere utilizzato lo schema-tipo di contratto per la salute mentale di cui alla Delib.G. R. n. 21/12 del 24.4.2018.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità

### DELIBERA

- di approvare le schede dei requisiti generali minimi autorizzativi e requisiti minimi specifici autorizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche, allegati numero 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare che la presente deliberazione rettifica e aggiorna le precedenti disposizioni regionali di cui alla Delib. G.R. n. 47/42 del 30 dicembre 2010, e sostituisce integralmente, in particolare, le schede 8a, 8b, 8c e 8d, inerente i requisiti autorizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- di riclassificare, a decorrere dal 1.1.2019, le strutture ad oggi esistenti, accreditate e/o autorizzate o il cui procedimento di accreditamento e/o autorizzazione all'esercizio o alla realizzazione è ad oggi in corso, così come segue:
  - a) le strutture residenziali psichiatriche erogatrici di trattamenti a carattere intensivo per adulti, sono riclassificate con le corrispondenti strutture denominate “Strutture Residenziali Psichiatriche per Adulti a carattere Intensivo (SRPAI) – SRP1”;
  - b) le strutture residenziali psichiatriche erogatrici di trattamenti a carattere estensivo per adulti, sono riclassificate con le corrispondenti strutture denominate “Strutture Residenziali Psichiatriche per Adulti a carattere Estensivo (SRPAE) – SRP2”;
- di approvare che le strutture psichiatriche oggetto della presente deliberazione, al fine di garantire un costante equilibrio economico finanziario, devono assicurare un minimo di 10 posti letto, rimanendo nei limiti massimi di posti letto come meglio esplicitato negli allegati di riferimento (n. 2, n. 3, n. 4); qualora le strutture dispongano di un numero di posti letto inferiore



- a 10, dovranno dare concreta prova della sostenibilità del proprio assetto economico finanziario;
- di fare salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso, i cui relativi termini seguiranno la propria decorrenza naturale. Restano immutati, altresì, tutti i termini e scadenze relativi ad autorizzazioni e/o accreditamenti già acquisiti;
  - di approvare il sistema tariffario per le strutture residenziali e semiresidenziali, allegato n. 6 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale entrerà in vigore a decorrere dal 1.1.2019;
  - di approvare che il sistema tariffario di cui al punto sei è a totale carico del Servizio sanitario nazionale per tutte le strutture disciplinate dalla presente deliberazione, ad eccezione delle “Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3)” (ex Comunità integrate a bassa intensità per persone con disturbo mentale) che sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 33, comma 4 del D.P.C.M. del 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (Gazzetta ufficiale S.O. del 18.3.2017);
  - di approvare la programmazione, di cui all'allegato n. 7 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con riferimento alle strutture denominate “Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3)” (ex Comunità integrate a bassa intensità per persone con disturbo mentale) e per le quali, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, risulta possibile inoltrare idonea domanda di autorizzazione e accreditamento;
  - di approvare che per la sottoscrizione dei nuovi contratti con le strutture oggetto del presente provvedimento si utilizzi lo schema-tipo di contratto vigente per la salute mentale, riportato nell'allegato 3 alla Delib.G.R. n. 21/12 del 24.4.2018;
  - di dare mandato al competente Assessorato di porre in essere i necessari provvedimenti per l'applicazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

**Il Presidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 64/11  
DEL 28.12.2018

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru